



## Legge sull'asilo

*Progetto preliminare*

(LAsi)

**(Parità di trattamento in materia di ricongiungimento familiare delle persone bisognose di protezione e delle persone ammesse provvisoriamente)**

### Modifica del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,*

visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio degli Stati del [data della decisione della Commissione]<sup>1</sup>;

visto il parere del Consiglio federale [data]<sup>2</sup>,

*decreta:*

I

La legge del 26 giugno 1998<sup>3</sup> sull'asilo è modificata come segue:

*Art. 71 cpv. 1 e 1a*

<sup>1</sup> La protezione provvisoria è accordata anche ai coniugi delle persone bisognose di protezione e ai figli minorenni se chiedono insieme la protezione e non vi sono motivi d'esclusione ai sensi dell'articolo 73.

<sup>1a</sup> Se gli aventi diritto secondo il capoverso 1 sono stati separati da un evento di cui all'articolo 4, la protezione provvisoria è accordata al coniuge della persona bisognosa di protezione e ai suoi figli minorenni soltanto se le condizioni di cui all'articolo 85 capoversi 7–7<sup>er</sup> della legge federale del 16 dicembre 2005<sup>4</sup> sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI) sono soddisfatte.

II

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

<sup>1</sup> FF 2019 ...

<sup>2</sup> FF 2019 ...

<sup>3</sup> RS 142.31

<sup>4</sup> RS 142.20, RU 2017 6521